



Fase II – Aiuto all'avviamento

Modalità e criteri per la concessione dell'aiuto all'avviamento (art. 5 paragrafo 5.4 del Bando)

Art. 1 Soggetti potenziali beneficiari

1.1 I soggetti beneficiari del voucher concesso per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4, paragrafo 4.1, lett. b) del Bando, riferito ai servizi consulenziali in materia di passaggio generazionale, possono richiedere un aiuto all'avviamento di importo massimo pari ad euro 20.000,00. L'aiuto è concedibile alle seguenti condizioni:

- a) il progetto connesso al voucher deve essere stato concluso secondo quanto previsto dall'art. 4 paragrafo 4.2 del Bando;
- b) in aggiunta a quanto previsto dal sopracitato art. 4 paragrafo 4.2, il progetto connesso al voucher deve essersi concluso con l'acquisizione da parte del "successore", di cui all'art. 5, paragrafo 5.3 del Bando, dell'impresa individuale o, nel caso di società:
 - a) della **maggioranza** delle quote del capitale sociale per le società in nome collettivo, le società a responsabilità limitata unipersonali e pluripersonali e le società cooperative;
 - b) della **qualifica di socio/i accomandatario/i** per le società in accomandita semplice.

1.2 Si applica quanto previsto dall'art. 3, paragrafi 3.1 e 3.2 del Bando.

Art. 2 Forma, soglia ed intensità del sostegno

2.1 L'aiuto all'avviamento consiste in un contributo a fondo perduto di intensità pari al 100% della spesa rendicontata ammissibile e di importo massimo pari ad euro 20.000,00.

2.2 Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Si applica quanto previsto dagli artt. 7, paragrafi 7.4 e 7.5 e 8, paragrafi 8.1 e 8.2 del Bando.

Art. 3 Spese ammissibili

3.1 Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

- a) macchinari, impianti produttivi, hardware, software, attrezzature e arredi nuovi di fabbrica;¹
- b) mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, con l'esclusione delle autovetture: con riferimento a tale spesa si specifica che non sono ammesse le spese per tasse, costi di immatricolazione e messa su strada: tali importi dovranno essere evidenziati nella fattura di acquisto. Dovrà essere dimostrata l'immatricolazione del mezzo di trasporto come autocarro. Ai fini del presente bando, le spese relative all'acquisto di mezzi d'opera (muletti, escavatori, gru, etc.) rientrano nella voce di spesa di cui alla lett. a).
- c) materie prime e scorte necessarie al processo produttivo;

¹ **Macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica:** si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.



- d) spese di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, etc.).
- 3.2 Ai fini della relativa ammissibilità, le spese di cui al paragrafo 1 devono essere:
- a) strettamente funzionali e necessarie all'attività dell'impresa richiedente il contributo;
 - b) pertinenti al progetto proposto e sostenute esclusivamente² dal beneficiario. In caso di società saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci;
 - c) sostenute e pagate dall'impresa a partire dalla data di iscrizione al registro delle imprese della nuova impresa individuale o, in caso di società, dalla data dell'atto di trasferimento delle quote del capitale sociale. A tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e il relativo pagamento;
 - d) sostenute e pagate interamente **entro il 14 settembre 2022**. Non sono consentite proroghe a detto termine;
 - e) riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi;
 - f) riferite a beni e servizi appartenenti a categorie merceologiche coerenti con l'attività svolta (codice attività Istat ATECO 2007) dal fornitore.

Ai beni e servizi acquistati si applica quanto previsto dall'art. 6 paragrafo 6.1, lettere da a) a f) e paragrafo 6.2 del Bando.

Art. 4 Presentazione della domanda

- 4.1 La domanda di concessione dell'aiuto all'avviamento è presentata, esclusivamente tramite il sistema SIU, contestualmente alla presentazione del modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del saldo del contributo connesso al voucher, di cui all'art. 13, paragrafo 13.1 del Bando.
- 4.2 La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero identificativo (seriale) e la data della marca da bollo devono essere inseriti negli appositi campi della domanda on-line. Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportati nell'apposito riquadro presente nel SIU o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo e gli estremi del pagamento effettuato.

Art. 5 Concessione del sostegno

- 5.1 Le domande di contributo sono istruite dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - U. O. Industria e Artigianato. L'agevolazione è concessa sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo, 31 marzo 1998, n. 123. L'iter di valutazione delle domande è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
- 5.2 L'aiuto all'avviamento è assegnato alle imprese richiedenti nei limiti delle risorse disponibili, con priorità alle imprese che svolgono la loro attività nell'ambito dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, così come definito dall'art. 22 della legge regionale n. 34 del 2018, tenendo conto esclusivamente di quanto dichiarato dall'impresa in fase di presentazione della domanda di concessione del voucher di cui all'art. 4, paragrafo 4.1 lett. b) del Bando.

² Sono pertanto da escludersi anche i pagamenti tramite finanziamenti specifici che non transitino sul conto corrente del beneficiario (ad esempio finanziamenti per l'acquisto del mezzo di trasporto).



Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare le richieste pervenute, il contributo è assegnato secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di concessione del voucher. È previsto il sostegno parziale per l'istanza il cui contributo concedibile non trova completa capienza all'interno della dotazione finanziaria.

- 5.3 La concessione dell'aiuto all'avviamento è comunque condizionata al buon esito delle verifiche da effettuarsi sulla rendicontazione presentata a fini dell'erogazione del voucher. Qualora il suddetto procedimento amministrativo si concluda con la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso, la revoca totale sarà applicata anche all'aiuto all'avviamento.

Art. 6 Obblighi del beneficiario

- 6.1 Si applica quanto previsto dall'art. 12, paragrafo 12.1 del Bando, lettere da e) a l).

Art. 7 Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione

- 7.1 Il modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del saldo del contributo deve essere presentato dai soggetti beneficiari, con le medesime modalità previste per la domanda di concessione del voucher, entro il termine perentorio **delle ore 18.00 del 27 settembre 2022**, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.

- 7.2 In allegato al modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del saldo del contributo il beneficiario è tenuto a trasmettere:

- a) copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture (in formato .pdf o .xml) o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto che dovranno riportare la dicitura: "Legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34. Misura 1 [Inserire ID Domanda]"; nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, si chiede di compilare un'apposita dichiarazione in tal senso inserita nel Quadro Dichiarazioni del modulo di rendicontazione in SIU;
- b) copia dei documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera b) predisposti secondo le modalità indicate all'art. 13 paragrafo 13.3 del Bando;
- c) scheda dati anagrafici (**Allegato D** al Bando) firmata in forma autografa e accompagnata da un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- d) scheda posizione fiscale (**Allegato E** al Bando) firmata in forma autografa e accompagnata da un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- e) eventuale procura speciale per la presentazione del modulo di rendicontazione ai sensi dell'articolo 1392 c.c. firmata digitalmente dal procuratore e sottoscritta con firma autografa del beneficiario nonché corredata da un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità (**Allegato G** al Bando).

- 7.3 Si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 13, paragrafi 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8 del Bando.

Art. 8 Rinuncia e decadenza del sostegno

- 8.1 In caso di rinuncia al contributo, si applica quanto previsto dall'art. 14, paragrafo 14.1 del Bando.

- 8.2 Salvo quanto previsto al paragrafo 1, il contributo è dichiarato decaduto con conseguente revoca **totale** nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione del modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del saldo del contributo entro il termine perentorio **delle ore 18.00 del 27 settembre 2022**;
- b) qualora il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;



c) in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla presente “Fase II – Aiuto all’avviamento”.

8.3 Si procede a revoca **parziale** del contributo nei seguenti casi:

- a) qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore all’importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo;
- b) mancato mantenimento dell’unità locale attiva nel territorio della Regione Veneto per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di concessione dell’aiuto all’avviamento;
- c) cessazione dell’attività, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di concessione dell’aiuto all’avviamento;
- d) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di concessione dell’aiuto all’avviamento;
- e) in caso di perdita del requisito di cui all’art. 3, paragrafo 3.1, lett. a) del Bando, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di concessione dell’aiuto all’avviamento;
- f) in caso di perdita del requisito di cui all’art. 1, paragrafo 1.1, lett. b) del presente Allegato H, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di concessione dell’aiuto all’avviamento.

Nelle fattispecie di cui alle lettere da b) a e) la revoca è proporzionale al periodo in cui i requisiti non sono stati soddisfatti, fermo restando che la revoca è totale nel caso in cui il mancato rispetto dei requisiti sia antecedente alla data di concessione dell’aiuto all’avviamento.

8.4 Si applicano, in quanto compatibili, l’art. 14, paragrafi 14.4 e 14.5 del Bando.

Art. 9 Disposizioni finali e informazioni generali

9.1 Si applica quanto previsto dagli articoli 15, 16 e 17 del Bando.

